

N. R.G. 1558/2018



TRIBUNALE DI AREZZO

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

in composizione monocratica nella persona del giudice Federico Pani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. **1558/2018** r.g.

promossa da

GEPPONI AVILMO (C.F. GPPVLM54A24B243M), rappresentato e difeso dall'avv. Tatiana Cosimi

OPPONENTE

nei confronti di

CONCORDATO PREVENTIVO "PICCHIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" (C.F. 01131710517), in
persona del suo liquidatore giudiziale, rag. Costantino Bigazzi, rappresentato e difeso dall'avv. Giada
Morandi

OPPOSTO

OGGETTO

Concordato preventivo, clausola arbitrale.

CONCLUSIONI

Come all'udienza del 9.6.2021:

Per parte opponente: «Voglia il Tribunale per i titoli e le causali di cui in premessa nel merito – revocare
e/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti negli atti di causa che qui vengono
richiamati;

-con vittoria di compensi e spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.

DOTT. FEDERICO PANI

TRIBUNALE DI AREZZO

R.G. 1558/2018



In via istruttoria insiste affinché il Tribunale voglia accogliere le richieste istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 c.p.c., 6 comma n. 2''».

Per parte opposta: «Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, nel merito: respingere l'opposizione, così come formulata dall'opponente, perché infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 194/2018 RG 337/2018 Tribunale di Arezzo per i motivi di cui in narrativa con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge ed ogni accessorio, interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al saldo effettivo. con vittoria di spese e competenze professionali, anche del presente giudizio».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)

Avilmo Geponi proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 194/2018 concesso da questo Tribunale in favore del concordato preventivo Picchioni S.r.l. in liquidazione, con il quale gli veniva ingiunto di pagare immediatamente l'importo di € 103.745,00 (oltre interessi e spese di procedura) per i seguenti titoli: 1) € 12.495,00 a seguito dell'impegno da parte del sig. Geponi (in qualità di ex socio) di partecipare a un'operazione di finanziamento posta in essere dalla Picchioni S.r.l.; 2) € 56.250,00 quale residuo dovuto a seguito di sottoscrizione del capitale sociale; 3) € 35.000,00 quale garanzia personale prestato al buon esito del concordato preventivo e, precisamente, per il caso di mancato recupero dei crediti stimati in € 105.000,00.

Con l'atto di opposizione il sig. Geponi eccepiva, in via del tutto preliminare, il difetto di giurisdizione o comunque l'incompetenza di questo giudice in favore di un collegio arbitrale, in forza dell'art. 23 dello Statuto sociale. In subordine, e nel merito, contestava le voci di credito *sub 1* (perché a suo avviso prescritta) e *sub 3* (perché inesigibile, non avendo l'ingiungente dato prova della mancata riscossione dei crediti nella misura stimata e comunque essendo l'escussione della garanzia subordinata alla cessione *pro soluto* dei crediti rimasti insoddisfatti).

Si costituiva la procedura concordataria eccependo che: a) la clausola compromissoria contenuta nello statuto non rileverebbe, trovando applicazione l'art. 24 l.f.; b) il credito di cui alla voce *sub 1* non sarebbe prescritto, non trovando applicazione l'art. 2949 c.c. e, in ogni caso, poiché l'obbligo di finanziamento assunto dall'opponente fu finalizzato alla ricostituzione del capitale sociale e, pertanto, il *dies a quo* andrebbe collocato nel momento di cessazione del rapporto sociale (che nel caso



di specie sarebbe avvenuta il 7.5.2013); c) che l'eccezione di inesigibilità del credito relativamente alla voce *sub* 3 sarebbe infondata osservando, da un lato, che i crediti non erano stati incassati e, dall'altro lato, che la garanzia fu assunta dall'ex socio senza riserva alcuna e con espressa rinuncia al beneficio di escussione

L'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo veniva rigettata e, dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. veniva fissata direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni. Quest'ultima udienza si è tenuta in data 9.6.2021, con modalità di trattazione scritta ai sensi degli 221, comma 4, del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, 23, comma 1, del D.L. 137/2020 e 6 del D.L. 44/2021. Le parti hanno precisato le conclusioni nei termini sopra testualmente riportati e questo giudicante ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

●●●●●●

1. Occorre preliminarmente soffermarsi sull'eccezione in rito formulata dall'opponente.

1.1. Punto di partenza è l'art. 23 dello statuto della Picchioni S.r.l. in liquidazione (doc. 2 di parte opponente), a norma del quale *«le controversie che dovessero insorgere tra società, soci, amministratori e liquidatori in dipendenza del presente statuto salvo diversa inderogabile disposizione di legge, saranno decise da un Collegio arbitrale composto da tre membri [...]»*. La semplice lettura della clausola consente di escludere senza ombra di dubbio che l'eccezione possa in qualche misura investire la terza voce di credito oggetto della pretesa dedotta in sede monitoria: il credito in questione, infatti, sorge da un impegno assunto con scrittura privata del 3.3.2014 sottoscritta dai soci della Picchioni S.r.l. a *latere* dell'iniziativa concordataria e rivolto nei confronti del liquidatore giudiziale (doc. 8 del fascicolo monitorio). Trattasi, insomma, di una garanzia funzionale al rafforzamento della proposta concordataria assunta nei confronti di un organo della procedura stessa.

1.2. Rispetto alle altre voci di credito, invece, la risposta si fa più complessa, presupponendo un indagine di carattere ermeneutico. Invero, tali crediti si fondano, rispettivamente, sulla delibera assembleare del 20.10.2007 con la quale i soci si obbligarono a *«fornire alla società, in proporzione alla partecipazione di ciascuno di essi, le risorse finanziarie necessarie al puntuale pagamento delle quote in linea capitale delle rate del finanziamento»* di € 150.000,00 da parte di CRF (doc. 4 del fascicolo monitorio) e sulla delibera assembleare del 23.4.2013 con la quale il socio Avilmo Gepponi sottoscrisse una quota nominale di aumento di capitale sociale pari a € 75.000,00 liberando immediatamente il 25% e



impegnandosi a liberare successivamente la parte residua (doc. 7 del fascicolo monitorio). Risulta allora essenziale comprendere quale sia la latitudine interpretativa del segmento del seguente periodo della clausola compromissoria: «*in dipendenza del presente statuto*».

Come noto, compito dell'organo giudicante è quello di «*indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole*» (art. 1362 c.c.). Ove ci limitassimo al senso letterale delle parole, in effetti, la conclusione interpretativa parrebbe agevole: solo le controversie concernenti i rapporti di qualunque natura sorti con lo statuto sarebbero ricompresi nella clausola compromissoria. Sennonché a una più attenta analisi, che tenga conto del complessivo tenore della clausola, non può che pervenirsi a un diverso approdo ermeneutico. Invero, nella clausola viene fatto riferimento anche alla figura dei «*liquidatori*»; figura che, ovviamente, non può esistere nel momento in cui viene costituita una società, ma soltanto quando essa si avvia all'estinzione nell'ambito della fase di scioglimento. L'unico modo per attribuire un senso all'inserimento della suddetta figura nell'elencazione contenuta nella clausola è, quindi, quello di intendere in senso estensivo il segmento oggetto d'indagine: l'intenzione dei soci, cioè, era quella di assoggettare alla clausola compromissoria tutte le controversie riguardanti non già lo statuto, ma la società nel suo complesso o, per meglio dire, qualunque controversia tra gli organi operanti nell'ambito e in funzione della società sorta con lo statuto in questione.

1.3. Detto, dunque, che la clausola compromissoria sarebbe idonea, in linea astratta, ad abbracciare anche la controversia avente ad oggetto i crediti oggetto di causa (nei limiti già chiariti), occorre soffermarsi su un ulteriore aspetto – l'unico sul quale si diffonde la difesa della parte opposta – vale a dire l'operatività o meno della clausola compromissoria laddove una delle parti risulti sottoposta a procedura concordataria.

Sostiene la procedura opposta che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, siffatta clausola non potrebbe operare in quanto non verrebbe in gioco una controversia tra società e socio, bensì una controversia tra gli organi di una procedura concorsuale (che agiscono, si legge nella comparsa, «*nella loro veste pubblicistica ed esterna ai rapporti sociali*») e il socio.

Tale prospettazione, tuttavia, non persuade.

Anzitutto, la giurisprudenza citata dalla procedura concordataria non risulta pertinente. Essa, infatti, semplicemente precisa che nei concordati preventivi, in assenza di una fase di verifica del



passivo, e quindi di “canalizzazione” dei crediti nell’ambito di una speciale fase di accertamento con parallela improcedibilità delle domande di accertamento o condanna pendenti nei giudizi di cognizione eventualmente riassunti (dopo l’interruzione ex art. 43, comma 3, l.f.) contro il fallimento, «i processi di cognizione che riguardano i beni compresi nella massa ed i debiti dell’imprenditore devono [...] svolgersi secondo gli ordinari criteri di competenza e nell’osservanza della disciplina del giudizio ordinario di cognizione» (cfr. Cass. 16598/2008). Il riferimento alla disciplina del giudizio ordinario di cognizione, com’è ovvio, non sta a significare che qualunque controversia che veda parte l’imprenditore in concordato debba avere uno sbocco giurisdizionale (come forse intende sostenere la parte opposta), ma che non v’è alcuna competenza specializzata né del giudice delegato né del tribunale nella particolare sede processuale dell’opposizione allo stato passivo (che, come noto, è assoggettata a regole processuali peculiari, dettate dagli artt. 98 e 99 l.f.).

Circa gli altri argomenti spesi dalla parte opposta, non è ovviamente in discussione il fatto che il liquidatore giudiziale sia un organo della procedura formalmente terzo rispetto al debitore ammesso alla procedura concordataria (il quale, a differenza del curatore del fallimento, non succede al debitore in tutte le controversie relative ai rapporti di diritto patrimoniale, non operando nel concordato l’art. 43 l.f.: sul punto, diffusamente, Cass. 33422/2019); tale aspetto, tuttavia, non risulta pertinente e, anzi, si rivela in ultima analisi fuorviante.

Il contratto sociale – al quale va ricondotto, sul piano negoziale, lo statuto – costituisce un contratto pendente al momento dell’apertura della procedura concorsuale; rapporto che tuttavia, a differenza degli altri, non pare suscettibile di scioglimento ai sensi dell’art. 169-bis l.f. Ove anche poi fosse – per assurdo – risolubile, comunque la clausola compromissoria rimarrebbe perfettamente opponibile alla procedura concordataria: l’art. 169 l.f., infatti, non richiama l’art. 83-bis l.f. (rientrante nella disciplina del fallimento) a norma del quale «se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito», né – a fortiori – iniziato.

La bontà di tale ragionamento può apprezzarsi anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto perfettamente opponibile la clausola compromissoria contenuta nello statuto societario nei confronti (finanche) di un fallimento (dove, invece, opera l’art. 83-bis l.f.) qualora ad agire in giudizio sia il curatore. È stato cioè affermato che «la clausola



compromissoria segue sempre le sorti del contratto sostanziale a cui accede (e quindi anche del contratto di società), per modo che il curatore, se subentra in questo, ovvero e più propriamente (quanto alla fattispecie che qui interessa) se agisce in luogo del debitore facendo valere diritti e azioni a lui spettanti, subentra anche nella clausola compromissoria; mentre in caso contrario, vale a dire se si scioglie dal rapporto sostanziale, si scioglie anche dalla clausola»; sicché quando è il curatore ad agire in giudizio «solo per le azioni che derivano dal fallimento il curatore non è vincolato dalla clausola compromissoria preesistente alla sentenza dichiarativa; in tutti gli altri casi lo è, invece, a meno che non decida di sciogliersi dal contratto che la contiene; cosa che ovviamente neppure in astratto può prospettarsi laddove il curatore semplicemente eserciti contro il socio e in luogo della società i diritti in ordine all'esecuzione dei conferimenti» (cfr. Cass. 24444/2019).

1.4. L'eccezione di incompetenza è dunque fondata. Ciò conduce inevitabilmente alla declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo: è stato infatti più volte affermato che «l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri» (in questi termini, Cass., Sez. Un., 22433/2018).

Nel caso di specie, peraltro, investendo la clausola compromissoria soltanto una porzione dei crediti dedotti in giudizio, la remissione della controversia al giudizio del collegio arbitrale delineato dall'art. 23 dello Statuto va limitata alle voci di crediti nn. 1 e 2.

2. Occorre a questo punto soffermarsi sul credito residuo vantato dal concordato preventivo.

Come in parte già accennato, Avilmo Gepponi, unitamente ad altri soci della Picchioni S.r.l. in liquidazione, in data 3.3.2014 dichiararono «di garantire, limitatamente alla differenza (di euro 105.0000 così ripartita tra i rispettivi garanti: [...] Gepponi Avilmo per euro 35.000 [...] [...] l'incasso dei crediti della società Picchioni s.r.l. in liquidazione». Aggiunsero: «limitatamente a tale differenza se in quanto sussisterà, i predetti Signori garantiranno il pagamento alla società concordataria, e per essa al suo L.G. nominando, del dovuto fino comunque alla concorrenza massima di Euro (105.000,00), con rinuncia al beneficio di escussione». Infine può leggersi nella lettera di impegno che «nel caso di avvenuto pagamento di somma da parte dei garanti, gli stessi [...] avranno diritto, ove lo riterranno, a vedersi ceduti pro soluto, sino alla concorrenza del pagato, i crediti (o porzioni di credito) di entità equivalente tornati impagati».



In buona sostanza, l'opponente assunse la qualità di garante per il caso in cui la procedura concordataria, nell'attività di riscossione, non fosse riuscita a recuperare tutti i crediti inseriti nella proposta concordataria, impegnandosi a coprire in particolare la differenza (pari a € 105.000) tra il valore nominale degli stessi e il valore di effettiva recuperabilità stimato dall'attestatore. Il sig. Geponi rinunciò al beneficio dell'escussione: ciò significa che, per far scattare la garanzia, il liquidatore giudiziale non avrebbe dovuto avviare un'azione esecutiva nei confronti dei debitori della società.

Così inquadrato l'impegno assunto dall'odierno opponente, la domanda della procedura concordataria si appalesa sfornita di sostegno probatorio. Invero, il presupposto di operatività della garanzia è il mancato incasso (pur senza tentativo di esecuzione forzata) dei crediti della società in concordato nella misura indicata nella proposta. La parte opposta, nonostante la specifica contestazione compiuta dal sig. Geponi fin dall'atto di opposizione, non ha mai neppure tentato di dimostrare la sussistenza del presupposto di operatività della garanzia. Paradossalmente, è stato proprio l'opponente ad articolare mezzi istruttori in questa direzione (chiedendo l'ordine di esibizione delle scritture contabili e l'espletamento di una consulenza tecnica), rigettati tuttavia per evidente difetto d'interesse.

Solo per completezza preme al Tribunale evidenziare come nessun dubbio si ponga sul fatto che competesse proprio all'opposta (attrice in senso sostanziale) dare prova della mancata riscossione dei crediti nella misura indicata nella proposta, sia perché si tratta di un fatto costitutivo della pretesa, sia in ossequio al principio di vicinanza della prova, non potendo evidentemente onerarsi il debitore della prova di fatti che potrebbe non conoscere. A nulla vale, peraltro, nemmeno quanto dedotto dall'opposta nella terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.: in disparte ogni considerazione sulla tardività dei fatti ivi allegati (vale a dire il fatto che la documentazione contabile della società sarebbe rimasta nella disponibilità dell'opponente, quale legale rappresentante della Picchioni S.r.l.: tutte circostanze che avrebbero dovuto essere dedotte fin dalla costituzione in giudizio a fronte della specifica contestazione contenuta nell'atto di opposizione), se ne deve anche rimarcare l'irrelevanza, perché ciò che rileva in questa sede non è la documentazione contabile della società *in bonis*, ma i risultati dell'attività recuperatoria dei crediti posta in essere dal liquidatore giudiziale. Inoltre – e in chiave assorbente – non era «specifico e fondato interesse» del sig. Geponi produrre la documentazione



in questione (come si legge nella comparsa conclusionale), quanto interesse processuale della procedura concordataria, onerata di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa.

3. Passando alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno poste quindi a carico della procedura concordataria, tenuto conto del valore di causa e facendo applicazione dei medi tabellari (eccezion fatta per la fase istruttoria non essendo state assunte prove), con pagamento in favore del legale dell'opponente dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte:

- **dichiara nullo** il decreto ingiuntivo n. 194/2018;
- **dichiara** la competenza del collegio arbitrale previsto dall'art. 23 dello statuto sociale in relazione ai crediti di cui alle voci 1) e 2) della premessa in fatto della presente sentenza;
- **rigetta** la domanda relativa all'ulteriore voce di credito avente ad oggetto il pagamento di € 35.000,00;
- **condanna** Picchioni S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo al pagamento di € 11.810,00 oltre rimborso delle spese generali, c.p.a. e i.v.a. da corrispondersi direttamente in favore del legale di parte opponente.

Così deciso in Arezzo, 1° ottobre 2021.

Il giudice

Dott. Federico Pani

